



COMUNE DI CARRARA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEI CONSIGLI DEI CITTADINI**

ART. 1 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, vengono istituiti i Consigli dei Cittadini, finalizzati alla partecipazione all'amministrazione locale dei residenti nel Comune di Carrara.

ART. 2 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI

1. Il territorio comunale è articolato in cinque Consigli dei Cittadini denominati:

- I[^] MONTI
- II[^] CARRARA CENTRO
- III[^] CARRARA ADIACENZE
- IV[^] AVENZA
- V[^] MARINA DI CARRARA

2. I confini territoriali mantengono i limiti delle precedenti Circoscrizioni secondo le planimetrie allegatae al presente regolamento.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio dei Cittadini è composto da 11(undici) membri e rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti del successivo Consiglio dei Cittadini.

2. Le cariche di componente e Presidente del Consiglio dei Cittadini non comportano compensi.

ART. 4 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Sono elettori del Consiglio dei Cittadini:

- a) tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio;
- b) tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel rispettivo territorio;
- c) tutti i cittadini comunitari e tutti i cittadini extracomunitari con almeno cinque anni di residenza nel Comune di Carrara, in entrambi i casi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano residenti nel rispettivo territorio.

2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio dei Cittadini:

- a) tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel territorio comunale;
- b) tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel territorio comunale;
- c) tutti i cittadini comunitari e tutti i cittadini extracomunitari con almeno cinque anni di residenza nel Comune di Carrara, in entrambi i casi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano residenti nel territorio comunale.

3. Sono ineleggibili il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali in carica e i candidati ad altro Consiglio dei Cittadini.

ART. 5 METODO DI ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI

1. L'elezione del Consiglio dei Cittadini avviene entro sei mesi dalla proclamazione degli eletti a Consigliere Comunale.
2. La convocazione dei comizi elettorali indicante giorno, orario e luogo della votazione è disposta dal Sindaco, almeno 45 giorni prima delle elezioni, con apposito atto e pubblicizzata tramite manifesto.
3. I Consigli dei Cittadini sono eletti in un unico turno ed a suffragio diretto.
4. Ogni elettore può esprimere una preferenza.
5. L'elezione dei Consiglieri si effettua sulla base di una lista unica di residenti nel territorio comunale aperta a tutti coloro che vogliono presentare la propria candidatura e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 commi 2 e 3.
6. Qualora il numero dei candidati compresi nella lista ed ammessi non sia pari o superiore al numero dei Consiglieri da eleggere le elezioni di quel Consiglio dei Cittadini non avranno luogo.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Il candidato a Consigliere presenta:
 - a) la dichiarazione autenticata con la quale dichiara di non essere candidato ad altro Consiglio dei Cittadini e di non ricoprire la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale;
 - b) il certificato di iscrizione nell'anagrafe comunale personale e dei sottoscrittori la candidatura, che devono essere non meno di 10 e non più di 25 elettori residenti nel territorio di competenza, i quali non possono sottoscrivere più di una candidatura.
 - c) scheda contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori e le motivazioni alla base della candidatura, con la possibilità di indicare nella lista il simbolo di appartenenza a partiti, associazioni o figure similari esistenti, accompagnato da accettazione degli stessi; la scheda resta a disposizione dell'elettorato presso gli uffici comunali e le sedi decentrate nei territori di riferimento.
2. La candidatura viene depositata presso la Segreteria Generale o gli appositi uffici decentrati dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data fissata per le elezioni del Consiglio dei Cittadini.
3. La Segreteria Generale e gli uffici di cui al comma precedente rilasciano ricevuta degli atti presentati e rimettono la documentazione al Segretario Generale, che dopo aver verificato la regolarità delle candidature, trasmette la lista dei candidati per ciascun Consiglio dei Cittadini al Sindaco per la pubblicazione del manifesto relativo.

ART. 7 SEGGI E SCRUTINI

1. Le votazioni si svolgono presso le sedi individuate con il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali stabilendo, per quanto possibile, un seggio per ogni Consiglio dei Cittadini ubicato nel territorio di riferimento.
2. Il personale del seggio è costituito da tre componenti estratti a sorte dalla Conferenza dei Capigruppo, con l'assistenza del Segretario Generale, almeno 15 giorni prima delle elezioni, da un

elenco di residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e non siano candidati ad un Consiglio dei Cittadini, i cui nominativi possono essere presentati presso la Segreteria Generale da partiti, associazioni o figure similari, oltretutto dai singoli cittadini; qualora non si raggiunga un numero sufficiente di nominativi la Conferenza dei Capigruppo nomina i componenti di seggio tra i Consiglieri Comunali in carica.

3. Il personale del seggio individuerà il Presidente, che, in caso di mancata individuazione prima dell'inizio delle operazioni elettorali, sarà il più anziano di età.

4. Gli uffici comunali competenti mettono a disposizione di ciascun seggio la lista degli elettori di cui all'art. 4.

5. L'elettore, munito di documento di riconoscimento, viene ammesso al voto solo se residente nel territorio di riferimento ed esprime segretamente il proprio voto.

6. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dal personale del seggio che trasmette apposito verbale al Segretario Generale.

7. Il personale del seggio non riceve alcun compenso.

8. Il Segretario Generale, a seguito di verifica, redige apposito verbale che, unitamente ai verbali delle sezioni, viene trasmesso al Sindaco.

ART. 8 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Sono eletti a Consigliere i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze prevale il più giovane d'età.

2. Il Sindaco, visti i verbali di cui al comma 8 dell'art. 7 e informata la Conferenza dei Capigruppo, proclama gli eletti e pubblica con manifesto i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

3. La proclamazione degli eletti per ciascun Consiglio dei Cittadini potrà avvenire solo ove abbiano ottenuto preferenze almeno 11 candidati.

4. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale, da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, si esprime una Commissione tecnica costituita dal Segretario Generale che la presiede, dal Dirigente dell'ufficio elettorale e dal funzionario responsabile dello stesso ufficio.

ART. 9 INSEDIAMENTO E CONVALIDA

1. Il Consiglio dei Cittadini, entro novanta giorni dalla pubblicazione del manifesto, si riunisce in prima seduta per la convalida degli eletti e la nomina del Presidente.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Consigliere Anziano, ovvero colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART. 10 NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio dei Cittadini è eletto dal Consiglio tra i propri membri, con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta; in caso di parità, con successiva votazione, viene eletto a Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) informa il Consiglio sull'attività svolta;
- c) da corso alle decisioni del Consiglio;
- d) cura, secondo le modalità del Consiglio, i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

3. Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno cinque Consiglieri; la mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART. 11 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatto salvo i casi previsti dalla legge.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Le sedute sono coordinate dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere Anziano; un componente del Consiglio, scelto dal Presidente, svolge le funzioni di segretario e redige il verbale della seduta, depositandone copia presso gli appositi uffici comunali.

4. Il Presidente può dare la parola ai cittadini se ciò non ostacola i lavori del Consiglio.

5. Due o più Consigli, d'intesa fra Presidenti, possono riunirsi congiuntamente sotto il coordinamento del Presidente nel cui ambito territoriale si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni di interesse comune.

6. Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Consigli dei Cittadini, ciascun Consiglio dovrà fissare le modalità di convocazione e ulteriori modalità di funzionamento delle sedute consiliari ad integrazione delle regole essenziali contenute nel presente regolamento ed in conformità allo stesso.

ART. 12 INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SURROGA

1. E' causa di incompatibilità ricoprire altre cariche amministrative comunali (Consigliere Comunale subentrante, Assessore successivamente nominato e Consigliere di Amministrazione delle società partecipate).

2. I componenti il Consiglio dei Cittadini decadono dal mandato allorché sopravvenga una causa di incompatibilità, se entro dieci giorni il consigliere non ha rimosso la causa di incompatibilità sopravvenuta.

3. Il Consiglio prende atto della decadenza dei componenti o della cessazione del loro mandato per morte o per dimissioni volontarie.

4. Il seggio rimasto vacante è attribuito dal Consiglio dei Cittadini al candidato primo dei non eletti nella lista.

5. Le dimissioni dalla carica vanno comunicate al Presidente del Consiglio, sono protocollate, irrevocabili e immediatamente efficaci.

ART. 13 FUNZIONE DEL CONSIGLIO DEI CITTADINI

1. Il Consiglio dei Cittadini svolge le seguenti funzioni:

I. è obbligatoriamente consultato su interventi rilevanti per il territorio di riferimento;

II. svolge funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul territorio di riferimento;

III. promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini su temi rilevanti per il territorio di riferimento;

IV. promuove la comunicazione e l'informazione dei cittadini, garantisce l'ascolto dei cittadini e riceve le segnalazioni relativamente agli interventi necessari nel territorio di riferimento.

2. In particolare,

I. Consultazione obbligatoria:

a) deve essere obbligatoriamente consultato per i principali strumenti di governo del territorio, con particolare riferimento al piano delle opere pubbliche, piano strutturale e regolamento urbanistico; il parere deve essere obbligatoriamente richiesto dall'Amministrazione concedendo ai Consigli dei Cittadini un tempo di norma non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni;

b) deve essere obbligatoriamente coinvolto nella definizione delle scelte del bilancio preventivo annuale comunale; al riguardo l'Amministrazione definirà adeguate forme di coinvolgimento nell'ambito della predisposizione del bilancio;

II. Monitoraggio:

a) svolge funzioni di monitoraggio relativamente all'attuazione dei piani e dei progetti comunali e sulla realizzazione degli interventi di interesse locale;

III. Promozione della partecipazione:

a) propone autonomamente iniziative, incontri e percorsi di consultazione e confronto per le scelte che hanno ricadute sul territorio e sulla qualità della vita degli abitanti;

b) consulta i cittadini per formulare raccomandazioni da presentare all'Amministrazione Comunale in espletamento del processo di consultazione obbligatoria;

c) promuove iniziative per la cura e la manutenzione del territorio, iniziative di coinvolgimento volontario dei residenti e iniziative volte a rafforzare il tessuto sociale ed il senso della comunità;

d) consulta i cittadini relativamente alle scelte di bilancio;

IV. Comunicazione, informazione e ascolto:

a) Il Consiglio informa la cittadinanza del territorio sulle proprie attività e sulle iniziative in corso tramite i canali di comunicazione e informazione attivati;

b) Il Consiglio deve garantire trasparenza e accessibilità di ogni atto prodotto;

c) Il Consiglio deve essere dotato di sede nella quale sia possibile segnalare bisogni, raccogliere proposte, organizzare iniziative, fornire servizi e offrire spazi di ritrovo per le associazioni;

d) Il Consiglio può promuovere momenti di ascolto dei cittadini tramite indagini, questionari e incontri.

ART. 14 RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I Presidenti dei Consigli dei Cittadini sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

2. I componenti della Giunta ed i Presidenti delle Commissioni consiliari su richiesta del Presidente, partecipano alle sedute del Consiglio dei Cittadini ogniqualvolta vi sia da riferire su questioni rilevanti per il territorio.

3. La Giunta Comunale individua le sedi dei Consigli dei Cittadini dotate di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di competenza.

4. L'Amministrazione Comunale individua una figura con funzioni di raccordo tra l'Ente e i Consigli dei Cittadini, avvalendosi eventualmente del personale assegnato alle sedi decentrate per un più efficace svolgimento delle funzioni dei Consigli dei Cittadini.

ART.15 NORME FINALI

1. Il Consiglio Comunale, trascorsi due anni dall'insediamento dei Consigli dei Cittadini, si impegna di verificarne il funzionamento al fine di valutare l'eventuale mantenimento, modifica o revisione.

2. I confini territoriali o il numero dei Consigli dei Cittadini possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale in modo da individuare diverse aree di aggregazione ritenute più adeguate, anche con riferimento all'omogeneità per sviluppo del territorio e caratteristiche degli insediamenti.